

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **LIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1969

Modifiche all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 aprile 1968, n. 482, che ha unificato e modificato le disposizioni preesistenti, dettando norme in merito alla « disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e aziende private » recita testualmente al primo comma dell'articolo 19:

« Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti in guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative ».

La legge 5 ottobre 1962, n. 1539, relativa all'assunzione presso lo Stato di mutilati ed invalidi civili, non prevedeva invece l'iscri-

zione agli elenchi riservati ai disoccupati di cui all'articolo 19 del provvedimento citato.

Allo stesso modo non la contemplano nè la legge 3 giugno 1950, n. 375, nè la successiva modificazione, costituita dalla legge 3 marzo 1963, n. 367, concernenti entrambe l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e tutte le altre, riferentisi alla stessa materia per le categorie assimilate.

La condizione di disoccupato prevista per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 482, pregiudica l'immissione e la stabilizzazione nei ruoli dello Stato del personale non di ruolo già in servizio presso la stessa amministrazione.

I sottoscritti proponenti ritengono pertanto che nel primo comma dell'articolo 19 della legge succitata debba essere soppressa l'espressione: « che risultino disoccupati e », per cui il comma in questione risulta formulato secondo il testo dell'unico articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è così modificato:

« Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative ».